



Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale dei veicoli transitanti lungo le Strade Provinciali

IL SOTTOSCRITTO INGEGNERE CAPO DEL SETTORE VIABILITA'

- Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico lungo le strade provinciali;
- Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;
- Premesso che le precedenti ordinanze n. 3305/2010, n. 3681/2011, n. 7101/2012, n. 4500/2013, n. 4837/2014 che prescrivevano l'obbligo di circolare con catene o pneumatici da neve su tutte le Strade Provinciali dove posizionato specifico segnale (art.122 fig. II 87 del Reg. di esecuzione del C.d.S. D.P.R. 495/92) hanno conseguito i risultati attesi;
- Visto l'articolo 6, comma 4, lett. e) (ovvero art. 7, comma 1, letta)), del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", come modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 29/07/2010 n. 120;
- Vista la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2013

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal **15 novembre** al **15 aprile** transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente elencata in calce.

devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo, su tutta la rete stradale di competenza provinciale, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/05/2011 "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2". Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13/03/2002 " Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1".

I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.



Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 ed N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22/10/1971 del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'art. 122 fig. II 87 D.P.R. 495/92, obbligo di circolazione con **speciali pneumatici da neve montati sull'autoveicolo o con catene da neve a bordo**, adeguate al tipo di veicolo in uso.

La presente Ordinanza viene trasmessa ai Comuni della Provincia di Novara e resa nota al pubblico con idonea pubblicità mediante organi di informazione.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo D.lgs.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR del Piemonte, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. 285/1992.

L'INGEGNERE CAPO
(Giuseppe GAMBARDI)



Cartello segnaletica verticale: art. 122 fig. II 87 D.P.R. 495/92

Catene per neve obbligatorie: Obbliga a circolare, a partire dal punto di installazione del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve

Si allega a titolo esemplificativo l'elenco delle strade dove attualmente sono posizionati i cartelli di cui all'art.122 fig. II 87 D.P.R. 495/92, l'elenco potrebbe essere aggiornato o integrato qualora le criticità presenti sulla strada lo rendessero necessario.

Strade Provinciali interessate dall'Ordinanza: "Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale dei veicoli transitanti lungo le Strade Provinciali"			
Numero	Denominazione	Numero	Denominazione
S.P. 18	Marano-Mezzomerico-Suno-Cressa	S.P. 44	Soriso-Gargallo
S.P. 19	Castelletto Momo-Oleggio Castello	S.P. 47	Pogno-Alzo
S.P. 20	Agnellengo-Barengo-Fara	S.P. 48/A	Diramazione Pella-Alzo
S.P. 22	Ghemme-Cavaglio-Suno	S.P. 49	della Madonna del Sasso
S.P. 23	Fontaneto-Cressa-Divignano-SS32 - 2° Tronco	S.P. 84	Borgomanero-Bogogno
S.P. 24	Agrate Conturbia-Comignago	S.P. 85	Vergano-Gargallo
S.P. 29	Pombia-Castelletto Tic.- SS33	S.P. 87	Vacciago-Cave di Corconio-SP229 - 1° Tronco
S.P. 30	di Comignago	S.P. 107	di Romagnano Sesia
S.P. 31	Borgomanero-Prato Sesia	S.P. 110	di Montrigiasco
S.P. 32	Boca-Grignasco	S.P. 111	Inverio - Bolzano N.
S.P. 32DIR	Borgomanero-SS32	S.P. 114	di Carcegnà
S.P. 33	Gozzano-Oleggio Castello	S.P. 122	di Fontaneto
S.P. 34	dell'Alto Vergante	S.P. 127	di Pettenasco
S.P. 36	Meina-Pisano-Colazza	S.P. 142	Biellese
S.P. 37	Lesa-Massino V.	S.P. 148	Oleggio-Castelnovate-Pombia
S.P. 39	delle due Riviere	S.P. 158	Armeno - Coimonte
S.P. 41	del Mottarone	S.P. 159	Montrigiasco-Oleggio Castello
S.P. 42	Armeno-Omegna	S.P. 166	Castelconturbia-SS32
S.P. 43	Miasino-Ameno-Bolzano	S.P. 229	del Lago d'Orta - 3° Tronco
S.P. 45	della Cremonina	S.P. 527	della Malpensa